

Allegato lettera "C" Al Rep.n..36.123/11.303

Statuto della

**"ASSOCIAZIONE APACA ODV - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI
ABBANDONATI**

Articolo 1 - Denominazione - sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

**ASSOCIAZIONE APACA ODV - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI
ABBANDONATI,**

che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Caduti 14 settembre 1944 n. 34/H nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 - Ambito di operatività - durata

L'associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto. L'associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'associazione è a tempo indeterminato ed ha pertanto durata illimitata.

Articolo 6 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- proteggere gli animali, con particolare attenzione a cani e gatti e promuovere il rispetto interspecifico, svolgendo attività di tutela ambientale mediante il contrasto ai fenomeni del randagismo e dell'abbandono degli animali e ad ogni forma di sfruttamento e violenza che pregiudichi il loro diritto alla vita ed alla dignità;
- realizzare e gestire strutture e ricoveri anche temporanei per gli animali d'affezione e selvatici, canili e rifugi per il ricovero, la custodia, il mantenimento, la cura e il recupero

comportamentale di cani vaganti, randagi, abbandonati, maltrattati ovvero ceduti da privati in difficoltà o a questi sottratti dall'autorità, perseguendo l'obiettivo dell'affidamento migliore per l'animale;

- sostenere la difesa ambientale e delle risorse ambientali, con particolare attenzione al patrimonio animale

- svolgere propaganda zoofila ed ambientale, anche mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive e turistiche, convegni, seminari, corsi di formazione, attività educative nelle scuole e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché la realizzazione e distribuzione anche a mezzo web di studi, progetti, libri, materiali promozionali e contenuti informativi ed informatici;

- promuovere e, nel rispetto della normativa vigente, partecipare ad interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico nell'ambito delle Attività Assistite dall'Animale, della Terapia Assistita dall'Animale e degli interventi gestiti o promossi dalle Aziende USLL e da organizzazioni operanti nel supporto alle disabilità e alle categorie deboli della popolazione;

- collaborare con le Autorità amministrative e sanitarie locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali e la loro migliore convivenza con le comunità umane, nonché nell'attività di vigilanza sulle modalità di osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia;

- svolgere attività di custodia e ricovero di cani per privati, di cremazione e sepoltura di animali domestici, nonché di cattura, recupero, trasporto e custodia di animali anche in convenzione con Enti pubblici;

- organizzare le difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che se ne occupano contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni;

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 7 – Obblighi e divieti

L'associazione:

- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

- ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

– deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse di tipo accessorio, ovvero costituendo con tali utili ed avanzi di gestione riserve vincolate ai suddetti fini;

– dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017;

– deve redigere apposito bilancio o rendiconto annuale;

– deve rispettare l'obbligo di trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;

- deve fare uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV".

Articolo 8 - Ammissione -

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

- i soci onorari sono dichiarati tali dal consiglio direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'associazione o per notorietà e particolari meriti. Possono essere ammessi con tale qualifica sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell'associazione hanno

il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- versare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal consiglio direttivo.

Articolo 10 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'associazione se non ha assunto

l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, al quale va assegnato un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'associazione ovvero abbia reso false dichiarazioni nella domanda scritta al consiglio direttivo al momento della richiesta di adesione ovvero non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato ha facoltà di ricorrere, in via preliminare, al collegio dei probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della deliberazione di esclusione. Il collegio dei probiviri giudicherà secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo è inappellabile. Il ricorso al collegio dei probiviri non preclude la facoltà dell'associato di ricorrere al giudice ordinario.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 13 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e, comunque, con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i

soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina chi dovrà presiedere l'Assemblea in caso di impedimento del Presidente o del Vicepresidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e - promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 17 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione, denominato consiglio direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati nel rispetto dell'art.2382 del c.c. per la durata di anni 3 (tre) e rieleggibili per 4 (quattro)

mandati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno due volte all'anno. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il consiglio direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del consiglio stesso.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il vice Presidente ed il segretario.

Di ogni seduta del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del consiglio vengano a mancare, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio, sono considerati decaduti.

Articolo 18 - Presidente -

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19 – Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di Controllo vigila

sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, che deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al di fuori dei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017, la gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di competenze economico-contabili. Il collegio elegge al proprio interno un Presidente, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall'incarico subentra il revisore supplente più anziano di età, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero collegio. Spetta al collegio dei revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, con facoltà di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. L'attività del collegio dei revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del collegio dei revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 20 - Collegio dei probiviri -

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 21 - Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), dei quali indisponibili euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 22 - Risorse economiche -

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono -

ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 24 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: De Cian Tamara

F.to. Domenioc Grasso Notaio (L.S.)



DOMENICO GRASSO

NOTAIO

Via Ippolito Caffi, 3, 32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 950868 - Fax 0437 943999
studio@notaiodomenicograsso.it

Repertorio n. 36.123

Raccolta n.11.303

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di febbraio

(24 febbraio 2018)

alle ore 17 (diciassette) e minuti 20 (venti)

in Belluno, presso il Centro Diocesano Giovanni XXIII Sala Muccin, in Piazza Giorgio Piloni numero 11

a richiesta della Signora **TAMARA DE CIAN**, nata a Feltre (Belluno) il giorno 24 (ventiquattro) agosto 1970 (millenovecentosettanta),

residente in Santa Giustina (Belluno), Frazione Cassol,

quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'

"ASSOCIAZIONE APACA ONLUS- ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA AMICI DEL CANE ABBANDONATO"

con sede in Belluno, Via Caduti 14 Settembre 1944 numero 34/H, numero di codice fiscale; 93015100253;

partita I.V.A. numero: 00941410250;

Associazione iscritta al numero 2098/1999 dell'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche (l.r. n.60/1993) e nel Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione Veneto al n.430/1998.

Io sottoscritto Dottor DOMENICO GRASSO, Notaio residente in Belluno, iscritto nel Ruolo dei Notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno

mi sono trovato in detto giorno ed ora in questo luogo per assistere, redigendone verbale, all'assemblea deliberante in sede straordinaria dei soci dell'associazione richiedente, qui regolarmente convocata in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Adeguamento dello Statuto dell'Associazione APACA Onlus alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, con conseguente modifica degli articoli da 1 a 24 del vigente Statuto dell'Associazione APACA Onlus e introduzione dei nuovi articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 (*testo integrale a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione*)

Parte ordinaria

-OMISSIS.....-

IDENTITÀ PERSONALE E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ivi ho avuto la presenza della Signora TAMARA DE CIAN come sopra generalizzata, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, che assume quindi a norma di statuto la presidenza dell'assemblea.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dopo aver constatato:

- **1)** che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- **2)** che La presente assemblea in seconda convocazione è stata convocata regolarmente con avviso mandato ai soci a norma di legge e di statuto;
- **3)** che su 401 (quattrocentouno) soci aventi diritto di voto sono presenti 36 (trentasei) soci, di cui 29 (ventinove) in proprio e 7 (sette) per valida delega, che rimane depositata tra gli atti dell'associazione; il tutto come meglio evidenziato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel quale i soci presenti sono individuati con la firma apposta accanto al nominativo, i soci presenti per delega sono individuati con l'indicazione del delegato accanto al nominativo, mentre per i soci assenti non vi è alcuna

indicazione;

- **4)** che è presente il Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona sua propria in qualità di Presidente ed in quelle dei componenti:

MARTINA BOGO, nata a Belluno il giorno 5 luglio 1967, Segretaria;

WALTER CAPRARO, nato ad Agordo (Belluno) il giorno 3 febbraio 1955;

LAURA GARLET, nata a Feltre (Belluno) il giorno 9 dicembre 1974;

PAOLA LOTTO nata a Venezia il giorno 14 ottobre 1964;

MANUELA VIEZZER, nata a Belluno il giorno 18 agosto 1982, Componente e Responsabile del canile rifugio;

mentre è assente giustificato il Vicepresidente VALENTINA MARGIO, nata a Belluno il giorno 20 agosto 1983;

- **5)** che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di

MARIA GABRIELLA BERTOLAZZI, nata a Chiari (Brescia) il giorno 17 agosto 1964;

VALENTINA DAL FARRA, nata a Feltre (Belluno) il giorno 4 febbraio 1967;

NEREA FIAMIN, nata a Trieste il giorno 12 febbraio 1941;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul sopra citato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale, dopo aver brevemente salutato e ringraziato i presenti per essere venuti in assemblea, inizia ad esporre i motivi per i quali bisogna procedere alle modifiche statutarie; fa presente che le modifiche proposte adeguano lo statuto della società alle disposizioni previste dal nuovo codice del Terzo Settore

Per una più approfondita analisi dei vari punti dell'ordine del giorno il presidente passa la parola al Consigliere WALTER CAPRARO il quale, con l'ausilio di apposite "slides" che ne rendono più agevole la comprensione, inizia con l'enunciare i tre decreti legislativi, che interessano l'associazione: il Codice del terzo settore (d.lgs n.117/2017), la nuova disciplina impresa sociale e la regolamentazione del 5x1000.

Fa presente che dal 1° gennaio 2019 la normativa sulle Onlus verrà abrogata, e che le attuali Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Runts, cioè al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Spiega che il Registro Unico richiederà un tempo non breve per essere organizzato ed entrare in pieno funzionamento su scala nazionale (la legge delega prevede il termine di 12 mesi per l'emanazione di decreti correttivi). Si parla quindi di 12 (dodici) mesi solo per realizzare il Registro Nazionale e altri 6 (sei) per l'adeguamento informatico delle regioni.

L'iscrizione nel Registro è necessaria per fruire di agevolazioni e inoltre ha i seguenti effetti:

- Pubblicità nei confronti dei terzi alla stregua del Registro delle imprese
- Acquisizione della personalità giuridica
- Definizione di un sistema tributario agevolato.

Fa presente che:

* per le associazioni di promozione sociale e odv (organizzazioni di volontariato) l'iscrizione al Runts passerà attraverso un automatismo;

* per usufruire di tale automatismo è opportuno che APACA trovi la sua collocazione tra le nuove tipologie di ETS (ENTI DEL TERZO SETTORE), che sono le seguenti:

- Organizzazione di Volontariato
- Associazione di Promozione Sociale
- Ente filantropico
- Impresa sociale
- Società di Mutuo soccorso
- Fondazione

Spiega che la tipologia che più si avvicina alla natura di APACA è quella dell'ODV ossia dell'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.

Fa presente che è quindi necessario che APACA ottenga, quanto prima l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, e una volta ottenuta l'iscrizione, basterà attendere che il Registro Unico nazionale del Terzo Settore diventi operativo e APACA otterrà l'iscrizione automaticamente. Perciò, il nuovo Statuto di APACA è stato redatto tenendo conto sia del Codice del terzo Settore, sia della normativa veneta sulle ODV e sul Registro regionale delle persone giuridiche.

Ne consegue che si è dovuto procedere ad effettuate determinate scelte. Innanzi tutto nella denominazione : scompare l'acronimo ONLUS e compare l'acronimo ODV; inoltre APACA non significa più ASSOCIAZIONE PROTEZIONE AMICI DEL CANE ABBANDONATO ma **ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI ABBANDONATI.**

Spiega che si pone poi la necessità di dover scegliere una delle "attività di interesse generale senza scopo di lucro" previste per gli ETS:

- Interventi e servizi sociali
- educazione, istruzione, formazione professionale
- organizzazione e gestione di attività sportive, turistiche, religiose
- interventi sanitari
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

La più adatta è sembrata questa...

“- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni”

specificando, poi, una serie di attività concrete e quindi

“- proteggere gli animali, con particolare attenzione a cani e gatti e promuovere il rispetto interspecifico, svolgendo attività di tutela ambientale mediante il contrasto ai fenomeni del randagismo e dell'abbandono degli animali e ad ogni forma di sfruttamento e violenza che pregiudichi il loro diritto alla vita ed alla dignità;

- realizzare e gestire strutture e ricoveri anche temporanei per gli animali d'affezione e selvatici, canili e rifugi per il ricovero, la custodia, il mantenimento, la cura e il recupero comportamentale di cani vaganti, randagi, abbandonati, maltrattati ovvero ceduti da privati in difficoltà o a questi sottratti dall'autorità, perseguendo l'obiettivo dell'affidamento migliore per l'animale;”

e, poi

“- sostenere la difesa ambientale e delle risorse ambientali, con particolare attenzione al patrimonio animale

- svolgere propaganda zoofila ed ambientale, anche mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive e turistiche, convegni, seminari, corsi di formazione, attività educative nelle scuole e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché la realizzazione e distribuzione anche a mezzo web di studi, progetti, libri, materiali promozionali e contenuti informativi ed informativi;”

e poi ancora:

“- promuovere e, nel rispetto della normativa vigente, partecipare ad interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico nell'ambito delle Attività Assistite dall'Animale, della Terapia Assistita dall'Animale e degli interventi gestiti o promossi dalle Aziende USLL e da organizzazioni operanti nel supporto alle disabilità e alle categorie deboli della popolazione;

- collaborare con le Autorità amministrative e sanitarie locali nella gestione delle

problematiche inerenti la protezione degli animali e la loro migliore convivenza con le comunità umane, nonché nell'attività di vigilanza sulle modalità di osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia;”

“- promuovere e, nel rispetto della normativa vigente, partecipare ad interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico nell'ambito delle Attività Assistite dall'Animale, della Terapia Assistita dall'Animale e degli interventi gestiti o promossi dalle Aziende USLL e da organizzazioni operanti nel supporto alle disabilità e alle categorie deboli della popolazione;
- collaborare con le Autorità amministrative e sanitarie locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali e la loro migliore convivenza con le comunità umane, nonché nell'attività di vigilanza sulle modalità di osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia;”

e infine:

“- svolgere attività di custodia e ricovero di cani per privati, di cremazione e sepoltura di animali domestici, nonché di cattura, recupero, trasporto e custodia di animali anche in convenzione con Enti pubblici;

- organizzare le difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che se ne occupano contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni.”

Espone poi che sono poi alcune novità da approvare. prima di tutto per quanto riguarda i soci. In un'associazione del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato; viene previsto quindi che l'organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Inoltre viene previsto che chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea

Con il nuovo statuto sono ammesse soltanto tre tipologie di soci: i soci fondatori; i soci ordinari; i soci onorari (solo voto consultivo).

Spiega che bisogna poi fare i conti con la nuova “figura” del volontario. Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Diviene obbligatoria l'assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

Per quanto riguarda l'Assemblea dei soci con il nuovo statuto verrà previsto:

- la limitazione al numero delle deleghe conferibili: ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento;

- il diritto di voto dopo tre mesi dalla iscrizione nel libro soci

- la possibilità del voto anche in via elettronica a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sono anche riviste le competenze dell'assemblea, la quale con il nuovo statuto:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

- delibera sull'esclusione degli associati,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Novità vi sono anche per l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori si avvicinano a quelli delle società di capitali:

- tutela dell'integrità del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni)
- sono sottoposti, al verificarsi degli specifici presupposti, alle azioni di responsabilità nei confronti della società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c.c.), dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), dei soci e dei terzi (art. 2395 c.c.), degli organi propri delle procedure concorsuali.

Fa presente che viene previsto che i contratti conclusi in nome e per conto dell'associazione da amministratori in conflitto di interesse sono annullabili. Viene previsto il limite di 4 mandati per la rieleggibilità.

Dal 1° gennaio 2019, per tutti gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000 (centomila) euro annui, obbligo di pubblicare annualmente (e tenere aggiornati) nel proprio sito internet gli emolumenti, i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli organi di amministrazione

Vi sono novità anche per quanto riguarda l'organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria solo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il nuovo statuto di APACA prevede peraltro, che, fuori da questa ipotesi, ci sia comunque un organo di controllo (Collegio dei Revisori). Per quanto riguarda il Collegio dei Provisori viene previsto che il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Espone che per tutti gli organi sociali viene prevista che la durata della carica passa dagli attuali 2 a 3 anni per tutti gli organi.

Viene stabilito che il fondo di dotazione iniziale passi ad euro 20.000,00 di cui euro 10.000 (50%) indisponibili, patrimonio già esistente come da dichiarazione dell'Unicredit S.p.A. in data 1 febbraio 2018, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Consigliere fa anche un accenno alle novità per chi sostiene gli enti del Terzo settore (dal 1° gennaio 2018). Ai fini Irpef è prevista una detrazione pari al 30% (trenta per cento) per un importo dell'erogazione non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) per ciascun periodo di imposta, che sale al 35% (trentacinque per cento) nel caso il destinatario sia un' ODV. In alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% (dieci per cento) del reddito complessivo dichiarato. Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi.

Un ultimo accenno viene fatto per le novità per il 5x1000 (art.8 del DLgs n°111/2017) (probabilmente dal 2019); viene previsto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito gli importi e il rendiconto (che fino ad oggi veniva solo inviato al Ministero): in caso di inadempimento sanzione pari al 25% (venticinque per cento) del contributo percepito.

Viene fatto presente che il nuovo testo dello statuto è già da tempo depositato presso la sede dell'associazione e che tutti hanno avuto la possibilità di visionare.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione l'assemblea

d e l i b e r a

- **1)** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con tutte le modifiche proposte, statuto che nella versione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "C";
- **2)** di dare mandato al Presidente dell'assemblea per l'attuazione della presente delibera, conferendogli in particolare i più ampi poteri affinché abbia ad apportare al presente

verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di deposito presso i Registri.

**PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE
E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che tali delibere vengono approvate con voto palese per alzata di mano, all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 17 (diciassette) e 50 (cinquanta) e che si può proseguire con l'assemblea ordinaria.

La Comparsa mi dispensa dalla lettura degli allegati per averne in precedenza preso conoscenza del contenuto.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi informatici ed in piccola parte di mia mano, è stato letto, da me Notaio, alla comparsa, che, a mia richiesta, lo approva.

Consta di tre fogli ed occupa undici pagine e parte della presente fin qui.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore diciassette e minuti cinquantuno

F.to: De Cian Tamara

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)